LOGOS
AVVOCATI ASSOCIATI

Il Regolamento 2023/1115 sulla Deforestazione (EUDR)

Prodotti interessati e operazioni doganali rilevanti

Avv. Beatrice Brusa

Logos Avvocati Associati

9 aprile 2025

Il ruolo della Dogana nell'EUDR

- Le dogane sono posizionate alle frontiere, confini ormai non più fisici ma virtuali e hanno un ruolo strategico di fondamentale importanza nella *supply chain* internazionale
- Le autorità doganali sono tenute alla supervisione degli scambi internazionali dell'Unione
- Devono garantire la vigilanza e il controllo sul rispetto della normativa non solo «strettamente» doganale (es. fiscale) ma anche di tutte le regole extratributarie connesse al commercio internazionale delle merci (es. Reg. UE n. 1115/2023 sulla deforestazione («EUDR»), Reg. UE n. 608/2013 sulla tutela da parte della dogana dei diritti di proprietà intellettuale, disposizioni sulla sicurezza dei prodotti etc)
- Considerando 61 EUDR: *«L'esecuzione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione».*

Autorità competenti

- Sul sito della Commissione UE è pubblicata la lista delle autorità competenti ex art. 14 par. 1 EUDR, incaricate in ciascuno Stato Membro dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'EUDR.
- Per l'Italia, è stato individuato il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste («MASAF»), in particolare:

- Per la parte relativa al legno e ai prodotti legnosi : Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

- Per le "commodities" agroalimentari : Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

→Next step: definire le modalità di cooperazione con le autorità doganali per lo svolgimento dei controlli in fase di immissione in libera pratica ed esportazione dei prodotti.

Circuito Doganale di Controllo

- Art. 26 par. 3 EUDR: *«le autorità doganali effettuano controlli sulle dichiarazioni doganali presentate in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono a norma degli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali controlli si basano principalmente sull'analisi dei rischi, come stabilito all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013».*

- L'Ufficio doganale ha il compito di ricevere e registrare telematicamente la dichiarazione presentata dall'operatore nonché di effettuare, nei casi previsti, i controlli (documentali o fisici) sulle merci.

- Il sistema informatico doganale si basa sul «CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO», un sistema che mediante appositi algoritmi effettua un'analisi dei rischi basata su **fattori oggettivi e soggettivi** e fornisce un esito che indirizza l'attività di controllo doganale secondo i seguenti canali:

  - CA: controllo automatizzato
  - CD: approfondito controllo documentale della dichiarazione e della documentazione allegata
  - CS: controllo mediante scanner dei mezzi di trasporto e dei container
  - CD: controllo fisico delle merci

Introduzione all'EUDR

Il Reg. UE n. 1115/2023 stabilisce norme relative all'**immissione** e alla **messa a disposizione sul mercato** dell'Unione nonché all'**esportazione** dall'Unione di **prodotti interessati**, elencati nell'allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire:

Risponde alla ratio di:

a) ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo

b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Immissione in libera pratica/Esportazione

Art. 2: Definizioni

*38) «prodotti interessati che entrano nel mercato»: i prodotti interessati provenienti da paesi terzi e vincolati al regime doganale di **«immissione in libera pratica»** che sono destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione e non sono destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione;*

*39) «prodotti interessati che escono dal mercato»: i prodotti interessati vincolati al regime doganale di **«esportazione»;***

L'immissione in libera pratica e l'esportazione sono REGIMI DOGANALI DEFINITIVI in quanto determinano un cambiamento della posizione doganale dei beni, con assolvimento di tutte le misure attinenti alla fiscalità e alle misure di politica commerciale (contingenti, dazi antidumping..)

Immissione in libera pratica

Merci non unionali → Merci unionali

Esportazione

Merci unionali → Merci non unionali

LOGOS
AVVOCATI ASSOCIATI

Immissione in libera pratica

Ai sensi dell'EUDR, solo i prodotti immessi in libera pratica dalle autorità doganali sono considerati immessi sul mercato dell'Unione.

Altri regimi doganali (ad es. deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, transito ecc) esulano dall'ambito di applicazione dell'EUDR.

L'immissione in libera pratica presuppone una **dichiarazione di vincolo al regime definitivo** resa presso la dogana d'ingresso nell'Unione Europea (adempimento delle formalità doganali) e comporta:

a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;

b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;

c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale; e

d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci (art. 201 CDU).

Esportazione

- Le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di esportazione.
- Il regime di esportazione non si applica alle seguenti merci unionali:

a) merci vincolate al regime di perfezionamento passivo;

b) merci uscite dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale;

c) merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento;

d) merci vincolate al regime di transito interno;

e) merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 155.

N.B.: Il prodotto interessato che viene esportato dal territorio doganale UE perde lo status di «merce unionale» ed è pertanto considerato un prodotto nuovo quando in seguito rientra nel mercato dell'UE, anche se il codice SA rimane lo stesso (art. 269 CDU).

Materie prime interessate e Prodotti interessati

- L'Allegato I dell'EUDR prevede che le materie prime e i prodotti interessati siano identificati con la loro classificazione nella Nomenclatura Combinata di cui al Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio.

ALLEGATO I

Materie prime interessate e prodotti interessati di cui all'articolo 1

La tabella seguente elenca le merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 citate all'articolo 1 del presente regolamento.

LOGOS
AVVOCATI ASSOCIATI

Classificazione doganale

- Negli scambi commerciali internazionali, condizione indispensabile per il passaggio di confine della merce è la sua qualificazione, al fine di individuare le formalità (fiscali e non) connesse all'importazione quali: dazio applicabile, regole di origine, misure tariffarie e commerciali (es. contingenti, antidumping, restrizioni, disposizioni di natura sanitaria etc).

→ TARIFF ENGINEERING: conoscenza dei processi industriali e delle caratteristiche tecniche del prodotto + conoscenza della normativa di riferimento

→ La (frequente) errata classificazione doganale della merce comporta pesanti conseguenze sulle aziende (es. blocco nei porti di destinazione delle merci, eventuali contestazioni da parte delle dogane, rischio di sanzioni anche molto gravi, contenzioso)

Sistema Armonizzato (6 cifre)

- Sistema internazionale standardizzato di nomenclatura delle merci a 6 cifre.
- Nasce dall'esigenza di poter gestire la movimentazione internazionale delle merci con un unico «linguaggio merceologico»
- Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA), conclusa a **Bruxelles** il **14.6.1983** ed entrata in vigore il 1.1.1988
- È gestito dalla **World Customs Organization (WCO)** e consente l'unificazione a livello mondiale del linguaggio doganale, rendendo gli scambi più chiari, veloci e informatizzati.
- E' utilizzata da 212 economie e contiene circa 5.000 gruppi di merci, classificando oltre il 98% del commercio internazionale
- Struttura: 21 Sezioni e 99 Capitoli ordinati sul grado di produzione (materie prime, prodotti grezzi, semilavorati, prodotti finiti).
  - 1-2: capitolo
  - 3-4: voce doganale
  - 5: sottovoce
  - 6: Ripartizione sottovoce

Convenzione WCO sul Sistema Armonizzato (SA)

Ogni Parte Contraente si impegna a:

- uniformare la propria «*Custom tariff nomenclature*» ai criteri SA fino alla sesta cifra
- interpretarla secondo le «*General rules for the interpretation of SA*»

Ogni Parte Contraente rimane libera di «aggiungere» ulteriori cifre al codice SA andando a specificare ulteriormente le categorie merceologiche

Nomenclatura Combinata (8 cifre)

- Nomenclatura tariffaria e statista dell'Unione Europea, integrativa del SA e specifica delle esigenze classificatorie dell'UE
  - ✓ Prime 6 cifre = SA
  - ✓ Ultime 2 cifre: identificano le voci NC

- **All. I Reg. CEE 1987/2658**, istitutivo della NC abbinata alla Tariffa Doganale Comune

  - Adozione di una nomenclatura uniforme per tutti gli Stati Membri
  - Adeguamento della NC agli standard del SA
  - Adozione di una tariffa doganale comune con rilevanza esterna articolata sulla base della NC

Esempio

0901	Caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffe'; succedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione
0901 11	- Caffe' non torrefatto
0901 1100 00	- - non decaffeinizzato
0901 1200 00	- - decaffeinizzato
0901 21	- Caffe' torrefatto
0901 2100 00	- - non decaffeinizzato
0901 2200 00	- - decaffeinizzato
0901 90	- altri
0901 9010 00	- - Bucce e pellicole di caffe'
0901 9090 00	- - Succedanei del caffe' contenenti caffe'

TARIC (10 cifre)

- Sulla base della NC l'UE ha istituito la Tariffa Integrata dell'UE (TARIC), che riprende a sua volta la codificazione del SA (6 cifre) e della NC (8 cifre), aggiungendo ulteriori 2 cifre riferite alle misure commerciali e tariffarie unionali (es. preferenze tariffarie, dazi antidumping, SPG, sospensioni ecc).

Esempio

1806 90	- altre
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni
1806 9011 00	---- contenenti alcole
1806 9019 00	---- altri
	--- altri
1806 9031 00	---- ripieni
1806 9039 00	---- non ripieni
1806 9050	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
1806 9050 10	--- halva
1806 9050 90	--- altra
1806 9060	-- Pasta da spalmare contenente cacao
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
1806 9060 11	---- Tahini
1806 9060 19	---- altra
	--- altra
1806 9060 91	---- Tahini
1806 9060 99	---- altra
1806 9070	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao

Nomenclatura Combinata 2025

- La NC è periodicamente modificata dalla Commissione Europea al fine di adeguare il suo contenuto all'evoluzione tecnologica e commerciale.

- Il **1.1.2025** è entrata in vigore la nuova versione della NC, prevista dal **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2522.**

- L'aggiornamento modifica profondamente le versioni precedenti della NC → attenzione sull'impatto nell'attribuzione dell'origine, assoggettamento a misure restrittive in import ed export, imposizioni tariffarie etc.

I.T.V. Informazione Tariffaria Vincolante

- Le ITV sono decisioni dell'Autorità Doganale sull'applicazione della normativa doganale per dirimere dubbi sulla classificazione delle merci precedentemente all'espletamento delle operazioni doganali (art. 33 CDU; artt. 16 e 17 RE e artt. 19 e 20 RD).
- Vengono rilasciate su richiesta degli operatori economici interessati.
- Tramite le ITV le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta classificazione doganale alla merce richiesta dall'operatore, indicando anche il relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric.
- **Valgono in tutto il territorio comunitario** e **vincolano tutte le Autorità doganali dell'Unione europea** a riconoscere **all'operatore che ha richiesto l'ITV** il codice tariffario individuato per quella determinata merce, per le operazioni di import ed export espletate dopo l'adozione della decisione **per una durata di 3 anni**;
- **Vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l'ITV stessa (**a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene abbia ricevuto la notifica della decisione).
- Un operatore può richiedere l'ITV solo per operazioni **realmente prospettate** e **solo per una tipologia di merce**.
- L'Autorità doganale è tenuta a rilasciarle entro 120 giorni dalla presentazione della domanda con riguardo all'art. 22 par. 3 CDU

Cosa significa «ex»?

Materia prima interessata	Prodotti interessati
Bovini	0102 21, 0102 29 Animali vivi della specie bovina
	ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
	ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate
	ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate
	ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati
	ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate
	ex 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina
	ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
	ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
	ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
Legno	ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno

«Ex» prima del codice del Sistema armonizzato dei prodotti elencati nell'All. I significa che il prodotto descritto nell'allegato è un «estratto» di tutti i prodotti che possono essere classificati con quel determinato codice SA.

Ad es. il codice SA 0201 include le «carni di bovini, fresche o refrigerate», vale a dire i bovini del genere Bos e dei suoi sottogeneri: Bos, Bibos, Novibos e Poephagus, ma le carni di bisonte (genere Bison) o di bufalo (genere Syncerus) non sono contemplate dal regolamento.

Inoltre, il codice 9401 potrebbe includere sedili realizzati con materie prime diverse dal legno, ma soltanto i sedili in legno sono soggetti ai requisiti del regolamento (cfr FAQ Commissione UE)

Imballaggi

Legno	4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

- l'imballaggio immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di cui all'EUDR.
- l'imballaggio utilizzato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato esulano dall'ambito di applicazione dell'EUDR.

Regola 5 del Sistema Armonizzato: i contenitori, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo **carattere essenziale**);

In sintesi, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento:

—il materiale da imballaggio immesso sul mercato come prodotto a sé stante;

—gli imballaggi che danno al prodotto il suo carattere essenziale: ad esempio scatole da regalo decorative

N.B: non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR i manuali d'uso, a meno che siano immessi sul mercato come prodotti a sé stanti.

* COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (C/2024/6789)

Codici TARIC

- Con l'applicazione dell'EUDR sarà necessario adeguare le dichiarazioni di immissione in libera pratica e di esportazione per tenere conto delle misure associate al regolamento.
- La DG TAXUD della Commissione Europea in data 30.9.2024 ha pubblicato i nuovi codici TARIC relative agli adempimenti EUDR, in particolare:

❑ **C716**: corrispondente alla dichiarazione di due diligence presentata per operazioni di import/export. Il dichiarante deve utilizzare questo codice per dichiarare alle autorità doganali nazionali di essere in possesso della dichiarazione di due diligence richiesta

Codici TARIC

- **C717,** corrispondente alla deroga per gli operatori PMI ex art 4 dell'EUDR. C717 viene dichiarato in dogana dagli operatori PMI quando non sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza per i prodotti pertinenti contenuti o realizzati con prodotti pertinenti che sono già stati sottoposti a dovuta diligenza e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza.

- **Y129** riguardante merci diverse da quelle rientranti nelle disposizioni dell'EUDR e in particolare i codici "ex" di cui all'Allegato I dell'EUDR. Il dichiarante specifica che l'importazione non è interessata dal regolamento, sebbene il prodotto dichiarato sia classificato in base a un codice di nomenclatura interessato dall'EUDR.

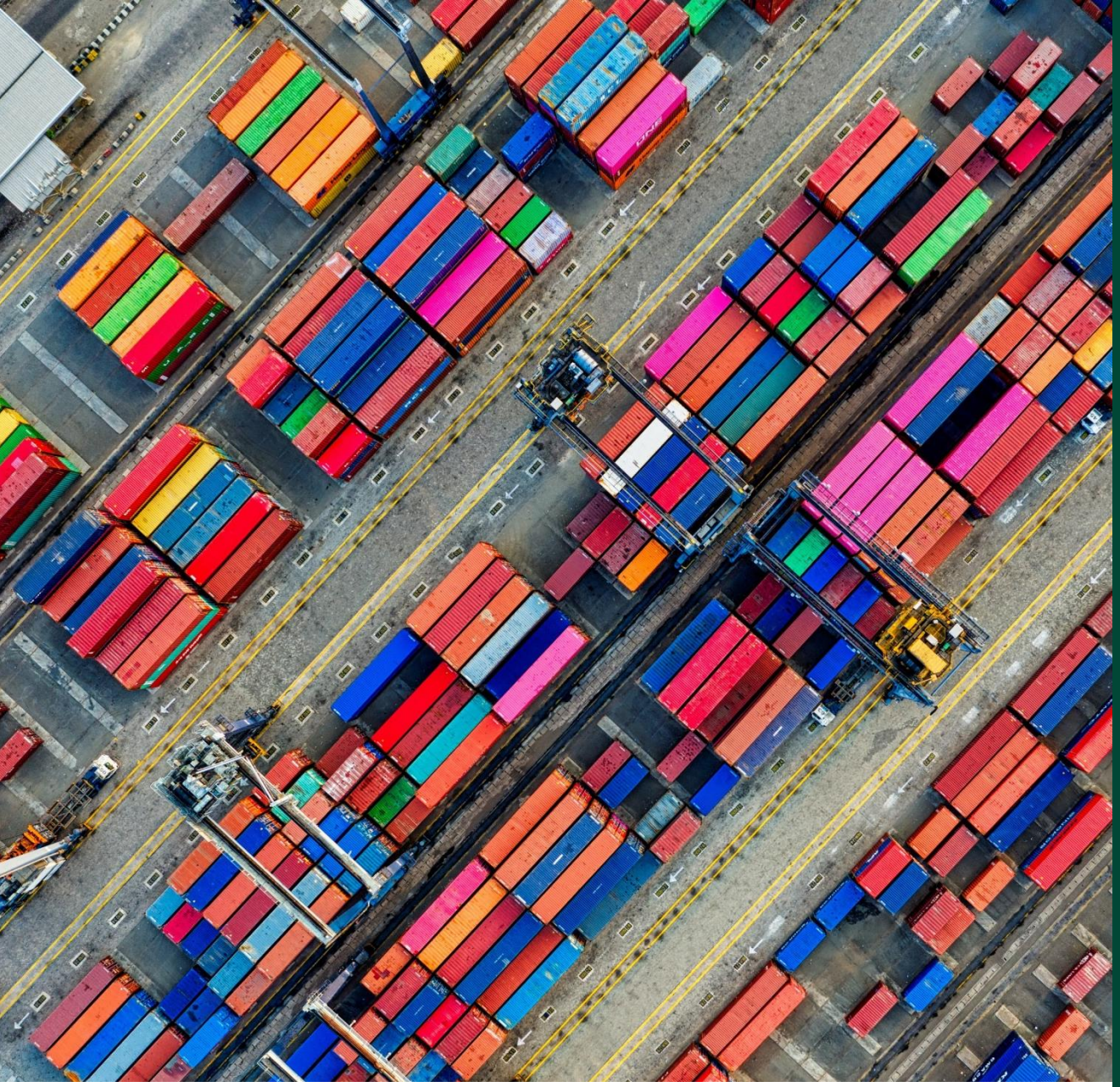

LOGOS
AVVOCATI ASSOCIATI

Grazie per l'attenzione

Avv. Beatrice Brusa

Logos Avvocati Associati

Viale Ancona n. 17

30172 – Mestre (Ve)

Tel. 041/5322601

E-mail: beatrice.brusa@logostudi.it

Web: www.logostudi.it